

PSRN 2014-2020 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione 4.3.1 – Investimenti in infrastrutture irrigue

**WORKSHOP**

**LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA: ASPETTI TECNICI E MODALITÀ OPERATIVE**

**Quesito pervenuto dopo il Workshop del 15 febbraio 2021**

			<b>NB: Le FAQ relative alle modalità di rendicontazione sono a cura di AGEA, quale Organismo Pagatore all'uopo designato</b>
<b>N.</b>	<b>CONSORZIO</b>	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Consorzio di Bonifica della Romagna  1/01/2021 ore 12:09	<p>Abbiamo riscontrato la risposta al ns. quesito n. 4, esteso nel corso dello specifico Workshop <b>LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA: ASPETTI TECNICI E MODALITÀ OPERATIVE</b> del 15 febbraio 2021 e riscontrato all'interno delle FAQ 10 Maggio 2021. Il quesito stesso era relativo alla composizione del CCT, ovvero alla nomina del Componente di parte del Consorzio di Bonifica, ai sensi della recente normativa di Settore (L. 120/2020 e Linee Guida C.S.LL.PP. del 21/12/2020). Avendo disposto l'aggiudicazione dell'Appalto ed essendo prossimi alla consegna effettiva dei lavori, necessitiamo di disporre la nomina del componente di parte della stazione appaltante, che avremmo individuato in un professionista esterno, già componente della Commissione Giudicatrice di gara. E' quindi per noi fondamentale chiarire le effettive motivazioni del Vs. diniego, che si riporta di seguito in corsivo, nella formulazione resa a mezzo delle FAQ sopra richiamate:</p> <p><i>Si conferma il parere negativo già espresso in sede di workshop del 15 febbraio u.s., precisando che la causa di incompatibilità trova fondamento nell'art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, a termini del quale "I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta". Tale disposizione supera sia il citato punto 2.5.1 lettera a) delle Linee Guida del 21/12/2020 del C.S. LL.PP. sia il citato art. 53 del D.</i></p>	<p>Nel riferimento all'art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 era ben chiaro che tale comma si riferisse <i>"ai Commissari nominati per la costituzione della Commissione Giudicatrice di gara (CG) e non a quelli componenti il CCT di cui alla L. 120/2020"</i>. Non potendo, ai sensi di tale comma, i <i>"Commissari nominati per la costituzione della Commissione Giudicatrice di gara"</i> <i>"svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"</i>.</p> <p>Nel premettere che il parere espresso è stato reso applicando il criterio interpretativo letterale della disposizione il cui dettato esclude la possibilità per i Commissari di gara, senza operare distinzione alcuna tra di essi, la possibilità di svolgere qualsivoglia incarico <i>"tecnico o amministrativo"</i> relativo al contratto, si ritiene tuttavia che i criteri di scelta per la nomina dei componenti del CCT esulino dalle competenze e dal potere autorizzatorio dell'AdG e che pertanto il Consorzio nella discrezionalità e autonomia che gli competono potrà procedere come riterrà opportuno.</p>

*Lgs. n. 165/2001 (che peraltro riguarda nello specifico i dipendenti pubblici)”.*

Ci permettiamo di far rilevare che il citato art. 77 – c. 4 del Codice dei Contratti si riferisce esclusivamente ai Commissari nominati per la costituzione della Commissione Giudicatrice di gara (CG) e non a quelli componenti il CCT di cui alla L. 120/2020, Commissione che, comunque, non ha potere autorizzatorio sull'affidamento dei lavori (la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP e la Stazione Appaltante decide). In particolare il suddetto professionista non ha partecipato in alcun modo alle “...attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento...” previste dal punto 2.5.1, lett. a) delle Linee Guida C.S.LL.PP, essendo stato incaricato per la partecipazione alla CG in data 27/01/2021 (ns. prot. 1251) ovvero ben oltre l'emanazione del Decreto ministeriale di approvazione del progetto e che ne ha disposto il finanziamento.

Come precedentemente comunicato inoltre, il suddetto componente della CG non incorre nella fattispecie delle cause ostative indicate dal completo punto 2.5 delle Linee Guida C.S.LL.PP e dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in quanto non è pubblico dipendente.

Giova precisare che le disposizioni relative all'incompatibilità di cui all'art. 77 c.4 del D.lgs 50/2016 fanno riferimento ad attività svolte o che devono essere svolte dal “Commissario”. Nel momento in cui il Commissario ha concluso, come nel caso che ci riguarda, le proprie funzioni, tale norma non trova più applicazione.

Crediamo quindi che la professionalità già individuata quale membro della CG (che lo si ripete ha già concluso le proprie attività), alla luce dei richiamati disposti normativi e della totale inconferenza ed inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 77 – c. 4 del D.Lgs. 50/2016, possa trovare conferma quale componente del CCT e vi chiediamo pertanto di riesaminare il parere precedentemente rilasciato.

